

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente, cui si applica il predetto coefficiente;

considerando che il regolamento (CBE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CBE) n. 998/90⁽⁴⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti, pur escludendo dal beneficio di tale restituzione talune carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate nel quadro dei regolamenti (CBE) n. 243/90⁽⁵⁾, (CBE) n. 676/90⁽⁶⁾, (CBE) n. 1680/90⁽⁷⁾ e (CBE) n. 1682/90⁽⁸⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione figurano nell'allegato I.

La descrizione del codice NC 0202 nonché le note a piè di pagina della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (2) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
 (3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
 (4) GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 10.
 (5) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 8.
 (6) GU n. L 73 del 21. 3. 1990, pag. 8.
 (7) GU n. L 137 del 22. 6. 1990, pag. 18.
 (8) GU n. L 137 del 22. 6. 1990, pag. 26.

(9) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
 (10) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.